

Studi associati, l'avvocato non può essere subordinato

Cassazione

Orari, scadenze, esclusiva e regolamenti interni non sono indici di subordinazione

Il coordinamento serve solo per una organizzazione migliore dell'attività

Giampiero Falasca

La prestazione resa in forma esclusiva e continuativa da un avvocato in favore di uno studio legale associato non ha natura subordinata, se le forme di coordinamento che regolano la vita associativa sono funzionali alla migliore organizzazione del lavoro. Con questa affermazione la Corte di cassazione (sentenza 28274/2024) conclude la controversia promossa da un'avvocata che voleva ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto intrattenuto per oltre 13 anni con uno studio legale associato.

La rivendicazione della professionista era stata già rigettata in primo grado e dalla Corte di appello di Milano, che aveva escluso la natura subordinata del rapporto. La Corte di cassazione conferma questa lettura, ricordando alcuni precedenti che hanno affrontato il tema della qualificazione dell'attività resa da un professionista in uno studio professionale, escludendo la configurazione della subordinazione (5389/1994; 9894/2005; 3594/2011; 22634/2019). Secondo tali sentenze, per le pre-

stazioni professionali non sono significativi i criteri distintivi della subordinazione, costituiti dall'esercizio dei poteri direttivo e disciplinare; neppure possono considerarsi sintomatici di tale vincolo altri elementi come la fissazione di un orario o eventuali controlli sull'adempimento della prestazione. La Cassazione conferma questo orientamento nel caso oggetto della nuova sentenza, rilevando che, nel corso di oltre 13 anni di durata del rapporto, la professionista ha svolto l'attività di avvocatessa in modo libero, autonomo e indipendente, pur in presenza di regole necessarie al coordinamento della sua attività con quella dello studio.

La subordinazione non poteva rinvenirsi neanche tra i documenti che organizzano la vita dello studio, come il regolamento associativo, il sistema di gestione delle informazioni e quello di apertura delle pratiche; tali atti rispondono all'esi-

genza di coordinamento dell'attività dei numerosi professionisti, compresi i soci. Uno studio associato, osserva la sentenza, è un sistema organizzato all'interno del quale il singolo avvocato decide di prestare la propria attività professionale, accettando alcune limitazioni in cambio di altrettante agevolazioni e prerogative. In tale contesto, l'obbligo di esclusiva trova una spiegazione nello scopo di evitare conflitti di interesse che potrebbero sorgere se ciascuno dei professionisti potesse gestire, in modo parallelo, una propria clientela, tenuto anche conto dell'ambito di copertura dei rischi in base alla polizza professionale sottoscritta dallo studio.

Rispetto all'impegno temporale, la Corte esclude che la fissazione di scadenze sia indice di subordinazione: le tempistiche indicate nelle e-mail, in base al tenore delle stesse complessivamente interpretate, nel caso in questione erano espressione di un potere conformativo dello studio sulla prestazione professionale dell'avvocata, rispondendo alla necessità, insita nell'attività stessa, di rispettare i tempi dei clienti.

La conferma della natura autonoma dell'attività professionale svolta dall'avvocata presso lo studio legale ha reso irrilevante la questione di legittimità costituzionale, sollevata nel giudizio, sul regime di incompatibilità dell'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale. Un regime che avrebbe potuto condurre comunque al rigetto della domanda.

NELLA SENTENZA

La valutazione

«L'esclusione della natura subordinata del rapporto in esame si basa su una razionale analisi dei dati probatori raccolti, svolta secondo il punto focale dello spazio per il libero esercizio della professione, non solo nei suoi contenuti tecnici ma anche nelle sue modalità temporali e gestionali, spazio risultato non intaccato e non etero-diretto dallo Studio».